



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 10796/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 16098/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale  
16098 del 2014, proposto dalla Società  
**SHASY** Srl, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa dagli avv. Angelo Clarizia e  
Maria Letizia Sassi, con domicilio  
eletto presso lo studio del primo in  
Roma, Via Principessa Clotilde, n.2;

*contro*

- ROMA CAPITALE, in persona del  
Sindaco p.t., rappresentata e difesa  
dall'avv. Alessandro Rizzo, con

domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21;

- ROMA CAPITALE, MUNICIPIO XV, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

*per l'annullamento, previa sospensione,*

- della comunicazione prot. CU-n. 98063 del 27 novembre 2014 con la quale Roma Capitale -Municipio XV ha comunicato l'intendimento di non voler procedere al rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico in Via Flaminia n. 475-477, rilasciata alla società ricorrente con Determinazione dirigenziale n. 36 del 13 gennaio 2012;

- ove occorra, del verbale del 31.7.2013 del Consiglio del Municipio XV in relazione al punto 2 dell'Ordine del giorno avente ad oggetto la revoca della Direttiva prot. n. 14948 del Municipio XX del 18.3.2011 e della Direttiva del Presidente della Circoscrizione n. 2 del 23.4.2014 avente lo stesso oggetto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,

comunque lesivo per la ricorrente, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La società **Shasy** srl riferisce che in data 10 maggio 2011 ha presentato richiesta di concessione permanente Osp per mq. 25,00, con contestuale ampliamento del marciapiede antistante il locale di via Flaminia n. 475/477, dove la stessa gestisce una attività di somministrazione di alimenti e bevande. La società ha richiesto tale autorizzazione di occupazione impegnandosi all'ampliamento del marciapiede in tal senso, a proprie

spese, ai sensi della Direttiva prot. 14948 del 18.3.2011 del Presidente della XX Circoscrizione, ed ha comunicato la fine dei lavori in data 22.12.2011.

Con D.D. n. 32 del 13.1.2012 il Municipio XX ha rilasciato la concessione di occupazione di suolo pubblico per mq 25,00, come richiesta, con la precisazione che *“la concessione è valida fino al 31 dicembre 2014. E’ rinnovabile con il pagamento del canone per l’anno di riferimento a condizione che non risultino variazioni e l’Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno 30 giorni prima della scadenza....”*.

Lamenta la società, che con nota in data 27 novembre 2014, prot. CU n.98063 Roma Capitale, Municipio Roma XV “Vista la Direttiva n. 2 del 23.04.2014 del Presidente del Municipio Roma XV che ha revocato la Direttiva prot. Municipio XX n.14948 del 18.03.2011; Vista la D.C.C. n.119/05 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 10” ha comunicato l’intendimento di non

voler procedere al rinnovo della concessione Osp rilasciata per il locale, in scadenza al 31.12.2014, e la formale disdetta della stessa.

La società ha proposto ricorso avverso la sopracitata nota prot. CU n.98063 del 2011 nonché gli altri atti indicati in epigrafe ed ha dedotto il seguente articolato motivo di impugnazione *Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Difetto di presupposti. Motivazione insufficiente. Violazione dei principi di affidamento del terzo:* con il provvedimento impugnato il Municipio invocando la clausola di cui all'art. 10 della Delibera C.C. n. 119/05 e succ. mod. (Regolamento Osp) si sarebbe limitato a formulare la disdetta dell'autorizzazione concessa senza esternare le ragioni del diverso intendimento al rinnovo, con una motivazione non congrua e il mero richiamo alla Direttiva n. 2 del 23.4.2014 del Presidente del Municipio Roma XV, di revoca della Direttiva prot. Municipio XX n.14948 del 18.03.2011, che riscontrava per il futuro l'inopportunità di rilasciare Osp

nella zona di Ponte Milvio.

Il provvedimento sarebbe, altresì, viziato di illogicità e irragionevolezza in assenza di riscontrati problemi di viabilità veicolare e pedonale derivanti dall'autorizzazione. Nella fattispecie non sussisterebbe alcuna ragione giustificativa della disdetta dell'autorizzazione da parte del Municipio con evidente violazione dei principi di affidamento, in mancanza anche di un reale interesse pubblico alla disdetta.

Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati come indicati in epigrafe.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso, depositando documentazione.

Con successiva memoria, l'intimata Amministrazione ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, richiamando anche l'allegata documentazione istruttoria.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito riportate.

2.1. Roma Capitale, Municipio Roma XV, con nota in data 27 novembre

2014 ha comunicato che non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2014, la concessione demaniale permanente rilasciata con Determinazione dirigenziale n.32 del 13 gennaio 2012 per mq 25,00, per il locale sito in via Flaminia n. 475/477.

La determinazione è stata adottata sulla presupposta Direttiva n. 2 del 23.4.2014 del Presidente del Municipio Roma XV, che ha revocato la Direttiva prot. Municipio XX n.14948 del 18.03.2011 nonché in base alla D.C.C. n.119 del 2005 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 10.

Parte ricorrente si oppone a tale provvedimento deducendo, nella sostanza, la carenza di motivazione, il difetto di presupposti e, in generale, la illogicità e irragionevolezza del provvedimento di disdetta, adottato anche in violazione del principio di affidamento e senza una valutazione del prevalente interesse pubblico.

2.2. Le censure non sono persuasive.

L'atto impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in

materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) e non dell'art. 9 dello stesso Regolamento.

L'art. 9, rubricato “modifica, sospensione e revoca”, stabilisce al comma 1 che *“per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge”*.

L'art. 5, comma 4 dello stesso Regolamento prevede che *“la concessione viene sempre accordata a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno”*.

Il successivo art. 10, rubricato “rinnovo e disdetta”, dopo avere indicato al comma 1 che *“le concessioni sono rinnovabili alla scadenza”*, dispone al comma 2 che *“salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso*



*intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza”.*

Il sistema delineato dalla norma prevede il rinnovo automatico delle concessioni permanenti a seguito del pagamento del canone, ma attribuisce all'Amministrazione il potere di procedere alla disdetta con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza.

Ne consegue che, alla scadenza della concessione, originariamente rilasciata, l'Amministrazione, sulla base dell'art. 10, comma 2, del Regolamento, può comunicare la propria intenzione di non rinnovare il rapporto entro il termine di trenta giorni prima della scadenza.

La disdetta, pertanto, postula che il provvedimento concessorio spieghi i suoi effetti sino alla scadenza e produce, a tale scadenza, il mancato rinnovo della concessione, mentre la revoca determina che gli effetti del provvedimento concessorio cessino prima della sua scadenza.

Il provvedimento impugnato - incidendo sul rapporto pubblicistico

che ha come fonte il provvedimento di concessione di OSP - è da qualificarsi come “disdetta” in quanto determina sulla base dei presupposti giuridici indicati, il mancato rinnovo della concessione alla sua scadenza, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2015, primo giorno successivo *al dies ad quem* della concessione (31 dicembre 2014).

Con riferimento alla dedotta carenza di motivazione e di istruttoria di cui sarebbe affetto il provvedimento, osserva il Collegio che tale atto di disdetta si presenta esaurientemente motivato con il richiamo alla Delibera recante il Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), con il riferimento al suddetto art. 10, mentre la ulteriore attività istruttoria è evidentemente riferita agli atti richiamati di cui alla Direttiva n. 2 del 23.4.2014 del Presidente del Municipio Roma XV, che ha revocato la Direttiva prot. Municipio XX n. 14948 del 18.03.2011.

Nella ricostruzione dei fatti, sulla base anche del riscontro della

documentazione in atti, risulta che con quest'ultima Direttiva il Presidente del Municipio XX, in materia di occupazione su suolo pubblico su sede stradale, ha espresso agli Uffici preposti, in caso di richieste di Osp, l'opportunità di valutare la possibilità di rilasciare le occupazioni di suolo, ai sensi dell'art. 4 *quater* della Del. C.C. n. 75 del 2010, in caso di marciapiede insufficiente, con la possibilità di ampliamento del medesimo a carico del richiedente e obbligo di ripristino al termine della concessione, con apposito versamento di cauzione.

La società, con nota in data 10.5.2011, ha chiesto il rilascio delle concessione Osp con contestuale ampliamento del marciapiede antistante il locale ed ha sottoscritto anche atto d'obbligo, registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 6.12.2011 (versato in atti), recante l'impegno all'assunzione degli oneri di realizzazione dell'ampliamento del marciapiede suddetto nonché di procedere alla demolizione di quanto realizzato ed al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza, rinuncia o

revoca della concessione, prestando, all'uopo, apposita fideiussione bancaria e assicurativa.

E' seguita la D.D. n. 32, in data 13 gennaio 2012, recante il rilascio della concessione Osp nei termini richiesti dalla società, con effetti fino al 31 dicembre 2014.

Sennonché, con Direttiva n. 2 del 23.4.2014, richiamata nell'atto impugnato, il Presidente del Municipio XV revocava la Direttiva del Municipio XX n. 14948 del 18.3.2011, in ottemperanza dell'O.d.g. n. 2 del 2013, approvato dal Consiglio del Municipio XV in data 31.7.2013, volto alla revoca di tale ultima Direttiva e alla emanazione di una nuove indicazioni in materia disponendo che *“nel caso in cui pervengano richieste di occupazione suolo pubblico, presentate da attività commerciali che insistono su sedi stradali con marciapiede di dimensioni insufficienti, è obbligatoria la valutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal combinato disposto dell'art. 4 quater della Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 2010 e s.m.i.*

*e dall'art. 20 del Codice della Strada”.*

Inoltre - come peraltro rilevato anche dalla società ricorrente - nel luglio 2013 (prima della seduta del Consiglio Municipale del 31 luglio 2013, in cui venne approvato l'O.d.g. n. 2 del 2013) in occasione della Conferenza di servizi all'uopo indetta, il Gruppo XX della Polizia Municipale rappresentò *“la necessità di evitare la diminuzione dei posti auto, derivanti dall'eventuale ampliamento del marciapiede, in quanto l'intera area risulta comunque carente di posti auto”*, esprimendo parere contrario alla richiesta di occupazione di suolo pubblico.

Anche il Dipartimento Mobilità, nella circostanza, espresse parere contrario alla richiesta di concessione Osp evidenziando che *“nell'area in questione sussiste un problema relativo al riordino per la raccolta delle acque piovane e la costruzione dell'opera richiesta costituirebbe un ostacolo al deflusso delle acque meteoriche”*.

La successiva Direttiva n. 2 del 2014, richiamata nell'atto impugnato, nelle sue premesse ebbe inoltre a precisare che : - *“tenuto conto che la Delibera*

del Consiglio Comunale n. 75 del 2010 all'art. 4 quater, comma 4, lettera i) individua i casi in cui sulle carreggiate stradali possano essere concesse nuove occupazioni di suolo pubblico, disponendo che possano essere rilasciate nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico 'nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di carreggiata non necessaria alla partita carrabile e pedonale senza che ciò comprometta la circolazione veicolare e pedonale. In tal caso le occupazioni dovranno essere protette da pedane a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta' precisando che 'Tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui, per le dimensioni del marciapiede il rilascio dell'occupazione suolo pubblico non possa essere consentito ai sensi di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada' e non prevedendo la possibilità che l'occupazione della sede stradale possa essere realizzata mediante la costruzione di basi cementizie a filo di marciapiede"; - "visto che i provvedimenti di

concessione di occupazione suolo pubblico prevedono da parte dell'Amministrazione municipale la possibilità di revoca, modifica o la sospensione della concessione medesima in qualsiasi momento e in funzione delle esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuti motivi di opportunità”.

Alla stregua di quanto sopra argomentato, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato - adottato dall'Amministrazione nell'esercizio autoritativo del potere pubblico, previsto e disciplinato dall'art. 10 del Regolamento comunale - risulta congruamente ed adeguatamente motivato, anche *per relationem* con il richiamo al predetto articolo 10 nonché alla Direttiva n. 2 del 2014 del Presidente del Municipio, oltre che per le specifiche valutazioni del pubblico interesse in essa contenute che danno conto dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in occasione della scadenza della concessione rilasciata.

Né appare illogica e/o contraddittoria

la valutazione di siffatto interesse, riportata nell'atto impugnato e fondata sugli indicati presupposti: va ribadito, infatti, che ogni concessione permanente spiega effetto fino ad una certa data, fermo restando che, a far tempo dall'anno successivo, il suo rinnovo è possibile esclusivamente anno per anno, con scadenza al 31 dicembre di ogni singolo anno.

Ne consegue da ciò, l'infondatezza del rubricato vizio del difetto di istruttoria in quanto, sulla base del sistema regolamentare delineato in materia di concessione Osp - di cui sopra è stato ripercorso il tracciato normativo - l'Amministrazione, scaduta la concessione originariamente rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento, nell'esercizio delle proprie prerogative discrezionali, ben poteva comunicare la propria intenzione di non rinnovare il rapporto entro il termine di trenta giorni prima della scadenza, sulla base del diverso intendimento maturato in ragione delle sopravvenute immutazioni recate dalle determinazioni amministrative



succedutesi al rilascio del titolo e di cui è stato fatto cenno.

Il ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese è stato, poi, l'ineluttabile conseguenza dell'atto d'obbligo in tal senso sottoscritto dalla società istante.

3. Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Amministrazione comunale resistente nella misura stabilita nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore dell'Amministrazione comunale resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di  
consiglio dei giorni 5 marzo e 16 aprile  
2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente

FF

Mariangela Caminiti, Consigliere,

Estensore

Salvatore Gatto Costantino,

Consigliere

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)